

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985

**Presidenza del Presidente VASSALLI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede redigente**

«Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644)

«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (972), d'iniziativa del senatore Biglia ed altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 6
DI LEMBO (DC) .....	6
FILETTI (MSI-DN) .....	5
GALLO (DC), relatore alla Commissione ...	2, 4, 5
RICCI (PCI) .....	4, 5

*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**«Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644)**

**«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (972)**, d'iniziativa del senatore Biglia ed altri senatori  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» e «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale», d'iniziativa dei senatori Biglia, Crollalanza, Filetti, Finestra, Giangregorio, Marchio, Mitrotti, Pistolese, Pozzo e Rastrelli.

Riprendiamo la discussione rinviata il 13 febbraio. Il comitato ristretto ha egregiamente concluso i suoi lavori sulla base del mandato ricevuto dalla Commissione e ha operato (dobbiamo chiarirlo poichè siamo in presenza di due provvedimenti) prendendo a base il disegno di legge n. 644 presentato dal Ministro di grazia e giustizia.

È inutile che riassume lo svolgimento dei precedenti; del resto c'è il relatore per farlo. Mi permetto solo di rilevare che, date le dimensioni diverse che si era deciso di dare al nuovo testo per le ragioni di urgenza più volte prospettate, è ovvio che cadano in un certo senso tutti i vecchi emendamenti, compresi quelli del Governo.

Vorrei pregare il relatore prima di tutto e poi gli altri del comitato ristretto che intendono intervenire ad illustrare il testo proposto alla Commissione. Aggiungo anche che i componenti del comitato ristretto hanno preso l'impegno di non presentare emendamenti a questo disegno di legge.

Invito pertanto il relatore ad illustrare il testo delle proposte formulate dal Comitato.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 1 affronta la problematica dei rapporti con la normativa preesistente, dichiarando la sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, con il seguente articolo, per effetto del quale «i laureati in giurisprudenza che sono praticanti procuratori possono essere, a domanda, iscritti a un registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto

nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto».

Con la parola «patrocinio» evidentemente si intende la possibilità di svolgimento di una attività professionale che copre tanto il ramo civile che quello penale. Vedremo poi le specificazioni che sono state operate, a nostro avviso opportunamente, per la sede penale.

L'articolo 1 continua disponendo che «davanti alle medesime preture, in sede penale essi possono essere nominati difensori d'ufficio» (si tratta di un punto finora controverso: c'era stata una decisione della Corte di cassazione in senso contrario, mentre la richiesta era fortemente sostenuta dagli ordini professionali e dai giovani colleghi), «esercitare le funzioni di pubblico ministero» (questo è un punto molto importante) «e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori che come rappresentanti del pubblico ministero». Qui abbiamo voluto sancire semplicemente la possibilità di effettuare la dichiarazione di impugnazione differenziando la posizione del praticante, dell'ammesso al patrocinio davanti alle preture, da quella degli altri soggetti che possono svolgere funzioni di pubblico ministero in sede penale davanti al pretore, per un motivo molto semplice. La regola è quella dello svolgimento di queste funzioni da parte dell'ammesso al patrocinio davanti al pretore. Si ricorre a soggetti diversi soltanto in ipotesi eccezionali, per esempio in occasione di scioperi di avvocati, di esercitanti il patrocinio, eccetera. Queste situazioni eccezionali potrebbero rivelarsi negative perchè potrebbero mettere in pericolo, con il superamento dei termini, la proposizione anche dei motivi.

L'articolo segue affermando che è condizione per l'esercizio del patrocinio aver prestato giuramento davanti al Presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto (e su ciò *nulla quaestio*).

L'articolo 2 è identico a quello del disegno di legge n. 644, e stabilisce che il periodo di pratica per l'ammissione agli esami di procuratore legale non può avere durata inferiore a due anni.

Anche l'articolo 3 rimane immutato ed è uno degli articoli qualificanti di tale disegno di legge. Con esso si dispone che «i praticanti procuratori debbono sostenere gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica». Il comitato ristretto ha poi aggiunto un comma con il quale si stabilisce che «il superamento dell'esame consente l'iscrizione ad un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto». È stata introdotta tale disposizione per evitare quei fenomeni di pratica fittizia, per cui, superato l'esame nel distretto che si era appositamente scelto, il soggetto chiedeva immediatamente il trasferimento ad altro distretto che lo interessava di più.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 644, che concerneva la composizione della commissione per gli esami di procuratore legale, è stato soppresso, perchè si è ritenuto che una norma del genere, pur molto importante, debba essere rinviata ad una disciplina globale e organica della professione legale. L'articolo 4 proposto dal comitato dispone la sostituzione degli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1578, col seguente articolo: «I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del

distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti». Quindi, è prevista una piena legittimazione dei procuratori legali. Anticipo, brevissimamente, ai colleghi, che questa è una norma molto importante, perchè rappresenta una prima pietra verso la assoluta identificazione e fusione delle due carriere, con quella delimitazione che, in un primo momento, era affiorata soltanto per i primi tre anni.

RICCI. Vorrei proporre un'integrazione all'articolo 4, puramente formale. Cioè si dovrebbe far riferimento agli articoli 5 e 6, eccetera, del decreto-legge, convertito con modificazioni dalla legge, eccetera, così come è detto negli altri articoli.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sì, d'accordo.

L'articolo 5, che concerneva non più la composizione della commissione esaminatrice ma la struttura delle prove scritte per gli esami da procuratore, viene soppresso, perchè non abbiamo voluto trattare in questa sede tali questioni, che vengono rinviate ad una disciplina globale. Ci è sembrato incongruo, a questo punto, mantenere l'articolo 6 e abbiamo preferito sopprimerlo.

Con l'articolo 5 del Comitato si è voluto prendere in considerazione la posizione di coloro i quali avessero ottenuto l'abilitazione al patrocinio davanti alle preture, prima della entrata in vigore della presente legge. L'articolo 5 stabilisce: «Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 7 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, possono esercitare le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 con effetto immediato». In tal modo, da un lato viene eliminato ogni dubbio circa la conservazione o meno della abilitazione da parte di chi l'aveva già conseguita al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dall'altro si attribuisce a questi giovani colleghi la possibilità di svolgere quelle funzioni che sono previste dall'articolo 1.

L'articolo 6 è abbastanza importante perchè dispone che la norma dell'articolo 3, che concerne l'obbligo di sostenere gli esami presso la Corte d'appello, si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986. Per ciò che concerne il periodo di pratica previsto dall'articolo 2, cioè un periodo triennale, si è ritenuto di doverlo richiedere solo a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1987. Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla norma. Vi possono essere, infatti, studenti di giurisprudenza che hanno programmato la loro futura attività, tenendo conto di un periodo di pratica circoscritto, delimitato ad un anno, regolandosi anche su questa base per l'assolvimento del servizio militare e via di seguito. Quindi, la decorrenza è stata stabilita dal 1987. Suggesterei però, nella stesura definitiva dell'articolo 6, di fare riferimento prima all'articolo 2 e poi all'articolo 3.

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della presente legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Facendo un passo indietro, mi rimane da far notare che occorre

aggiungere una virgola al secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole «in sede penale».

FILETTI. Desidererei fare una breve dichiarazione. Il mio Gruppo politico ha presentato sulla materia un disegno di legge. Il testo che viene al nostro esame ridimensiona le previsioni dei vari disegni di legge presentati, sul presupposto di portare a compimento nel tempo più breve possibile la decisione da adottare sull'argomento.

Abbiamo deciso di rimettere molte previsioni, di cui ai vari disegni di legge, alla futura legge da emanare sull'ordinamento della professione forense. Su ciò io sono pienamente d'accordo, perchè altrimenti ritarderemmo di molto tempo le urgenze prospettate dal provvedimento in esame.

Mi permetterei, onorevole Presidente, trasgredendo all'impegno assunto, di proporre un'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 1. Dopo le parole «E condizione per l'esercizio del patrocinio», occorre aggiungere le altre «e delle funzioni», perchè al secondo comma noi prevediamo anche la facoltà della nomina di difensori di ufficio e di esercitare le funzioni di pubblico ministero e di proporre dichiarazione di impugnazione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo e ringrazio per il contributo.

FILETTI. Non ho altre osservazioni da fare, ma mi preme sottolineare l'opportunità che il nuovo ordinamento della professione forense si possa più chiaramente definire per quello che riguarda le modalità di trasferimento del procuratore legale da un distretto all'altro, la costituzione delle commissioni di esame e, particolarmente, la costituzione di più commissioni nello stesso distretto, onde rendere più celere l'espletamento degli esami e, infine, la migliore determinazione delle prove scritte dell'esame di procuratore legale che, allo stato, danno luogo a carenze e deficienze.

Queste sono le raccomandazioni che faccio e, a nome del mio Gruppo, esprimo il parere favorevole sul testo del comitato ristretto.

RICCI. Signor Presidente, colleghi, intendo dichiararmi pienamente d'accordo con il testo testè illustrato dal senatore Gallo, relatore della proposta.

Attraverso un confronto che prima nella Commissione e poi nell'ambito del Comitato ristretto è stato molto serrato ed è partito da posizioni abbastanza distanti, abbiamo raggiunto obiettivi costruttivi e positivi. L'intervento, operato pur non affrontando una serie di temi proposti che riguardavano la riforma della professione forense - di cui, voglio ribadire, vi è una grande necessità - è tuttavia degno di merito e pertanto reco l'assenso dei senatori comunisti.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la concomitanza dei lavori dell'Assemblea ci obbliga a sospendere brevemente i nostri lavori.

Non facendosi osservazioni, pertanto, la seduta è sospesa.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,45 e sono ripresi alle ore 11,35.*

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

DI LEMBO. Vorrei fare presente che, a causa dei concomitanti lavori in Aula, è ivi richiesta la presenza dei senatori democristiani. Pertanto, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, chiedo che sia rinviato il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta del senatore Di Lembo ma faccio presente che, se nell'intervallo pomeridiano fosse possibile riunire la Commissione, dovrebbe avere in ogni caso la precedenza una eventuale seduta delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riunite, chiamate alla conversione in legge di un decreto-legge.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge in esame è pertanto rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO